|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio**  **Lega Nazionale Dilettanti**  **COMITATO REGIONALE MARCHE**  Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA  CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403  **sito internet**: www.figcmarche.it  **e-mail**: cr.marche01@lnd.it  **pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 220 del 13/04/2024

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc163896826)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc163896827)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc163896828)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1](#_Toc163896829)

[Modifiche al programma gare del 17/04/2024 1](#_Toc163896830)

[DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 2](#_Toc163896831)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

**INDIRIZZO E-MAIL COMITATO REGIONALE MARCHE**

**Si comunica che l’indirizzo e-mail del Comitato Regionale Marche è variato in:**

[**cr.marche01@lnd.it**](mailto:cr.marche01@lnd.it)

## Modifiche al programma gare del 17/04/2024

**CAMPIONATO UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI**

Visti gli accordi societari intervenuti le seguenti gare vengono disputate come segue:

CINGOLANA SAN FRANCESCO/JUNIORJESINA LIBERTAS ASD inizia **ore 18,00.**

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 216 – RIUNIONE DELL’8 APRILE 2024

# La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Marche, nella riunione del giorno 8 aprile 2024 ha emesso le seguenti decisioni:

DECISIONE N. 58/2023-24

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Paoletti – Componente

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

nella riunione dell’8 aprile 2024,

a seguito del reclamo n. 58 promosso dalla società A.S.D. ARGIGNANO CALCIO in data 26/03/2024 avverso la sanzione sportiva dell’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Ancona con delibera pubblicata sul C.U. n. 77 del 20/03/2024.

- letto il reclamo;

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- relatore Donatella Bordi,

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. sopra indicato ha inflitto alla società A.S.D. ARGIGNANO CALCIO la sanzione sportiva dell’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) “*Per avere propri sostenitori rivolto espressioni indiscutibilmente di stampo razzista nei confronti di un giocatore della squadra avversaria, mimando vergognosamente il verso della scimmia. “.*

Contro tale decisione ha proposto reclamo la ASD ARGIGNANO CALCIO, sostenendo che la struttura del campo sportivo di Argignano non consente il controllo degli ingressi del pubblico, essendo da un lato adiacente alla strada comunale, e quindi che non avrebbe possibilità di alcun controllo sui propri sostenitori.

La Corte ha ritenuto opportuno sentire a chiarimenti il direttore di gara, il quale ha confermato che alcuni tifosi della ASD ARGIGNANO CALCIO durante la gara hanno fatto oggetto di versi “uh,uh “ tipo scimmietta il giocatore n. 9 della squadra avversaria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai sensi dell’articolo 61 CGS il rapporto arbitrale ed eventuali supplementi fanno piena prova dei fatti accaduti come descritti dal direttore di gara: risulta quindi accertato – e peraltro non è stato contestato dalla reclamante che se ne è dissociata – che il comportamento discriminatorio sia stato messo in atto dai sostenitori della ASD ARGIGNANO CALCIO, la quale ne deve rispondere in quanto non costituisce né può costituire una esimente la struttura del campo sportivo che è quello scelto dalla società, la quale è tenuta a mettere in atto i provvedimenti idonei a controllare il comportamento dei propri sostenitori.

La sanzione irrogata è congrua e conforme alle decisioni in materia per cui il reclamo va respinto.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. ARGIGNANO CALCIO.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 8 aprile 2024.

Il Relatore Il Presidente

Donatella Bordi Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 13 aprile 2024

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 23/04/2024.**

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del Comitato Regionale Marche il 13/04/2024.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Il Segretario**  **(Angelo Castellana)** | **Il Presidente**  **(Ivo Panichi)** |